



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 108/2022

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'A.I.A. RILASCIATA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/06, CON AD N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E S.M.I., PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO, NEL NUOVO INVASO DI DISCARICA DENOMINATO SCARPINO 3, DEL CODICE EER 190814 PRODOTTO DALL'IMPIANTO SIMAM2 E N. 1746/2018 DEL 31.08.2018 PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. PROCEDIMENTO DI RETTIFICA DELL'ATTO N. 2698/2021 DEL 21.12.2021.

In data 27/01/2022 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visti:

- il Bilancio di previsione triennale 2022-2024 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 15.12.2021;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii ed in particolare il Titolo III Bis, alla Parte II, relativo alle autorizzazioni integrate ambientali;
- il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*", così come modificato dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121;
- la Legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 "*Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante "*Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia*" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4 recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne*";

- il Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 25;
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015 n. 14;

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica denominata S3, sita in località monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii.;

Richiamate, altresì, l'A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, di modifica dell'atto n. 1186/2018 del 08.06.2018 e l'A.D. 712/2011 del 07.02.2011 come modificata, da ultimo, dall'A.D. 2429/2021 del 18.11.2021;

Rilevato che con Atto Dirigenziale n. 2698/2021 del 21.12.2021 è stata rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018, variata con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018;

Dato atto che, a seguito di verifiche condotte sull'autorizzazione, si è ravvisata la necessità di procedere alla rettifica della stessa, per mero errore materiale, con l'inserimento, nella parte dispositiva, dei punti da 2. a 4.;

Considerato che trattasi di mera rettifica relativa all'inserimento, nella parte dispositiva, dei punti da 2. a 4., che non costituisce una modifica sostanziale dell'A.I.A. ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis del d.lgs. 152/06;

Rilevato, altresì, che per il provvedimento di approvazione non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che la società A.M.I.U. Genova S.p.A. rientra tra i casi indicati all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ai sensi del quale è esclusa la necessità di richiedere la documentazione antimafia per i rapporti intercorrenti fra soggetti pubblici, tra i quali sono comprese anche *"le società o le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro Ente Pubblico"*, pertanto non è stata acquisita la certificazione antimafia;

Dato atto che è stato rispettato quanto previsto dal Codice della Privacy con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e non eccedenza;

Atteso che eventuali dati particolari contenuti nei documenti e negli atti richiamati nella presente autorizzazione restano custoditi presso gli uffici e sono consultabili solo dagli interessati e controinteressati (Linee Guida Garante Privacy del 15.05.2014 e Parere Garante Privacy del 07.02.2013);

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta, altresì, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2021/2023 paragrafo 15.9, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;
- che, in base alla dichiarazione allegata, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (responsabile del procedimento e titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale) non hanno segnalato situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che comportino l'astensione;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere alla rettifica della modifica non sostanziale all'A.I.A. rilasciata con A. D. n. 2698/2021 del 21.12.2021 ed al rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Atteso che si provvederà, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Tutto ciò premesso,

DISPONE

- di rettificare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, la modifica non sostanziale dell'A.I.A. rilasciata con A.D. n. 2698/2021 del 21.12.2021, ai sensi della parte Seconda, Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06, ad AMIU Genova S.p.A. per la gestione della discarica denominata Scarpino 3 inserendo nella parte dispositiva della sopracitata autorizzazione i seguenti punti:

2. dispone di modificare, ai sensi del Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, con A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., variata con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018 ad AMIU Genova S.p.A. per la gestione della discarica denominata Scarpino 3 e, in particolare, approvando la possibilità di conferire, presso la stessa discarica, il codice EER 190814 e modificando quanto riportato nell'atto Dirigenziale n. 1746/2018 del 31.08.2018, come segue:

- la lettera e) del capitolo I "*Prescrizioni generali*" dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 deve intendersi come di seguito sostituita:

Potranno essere avviati a smaltimento in discarica le seguenti tipologie di rifiuti:

EER	Descrizione
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti misti ⁽¹⁾

⁽¹⁾ nel caso di rifiuti ingombranti classificati con il codice 20 03 07 non destinabili a operazioni di recupero deve essere comunque garantita, prima dell'avvio in discarica, l'effettuazione di un'operazione di selezione/cernita finalizzata alla separazione di eventuali frazioni recuperabili

- al capitolo V "*Gestione del periodo transitorio*" dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018:

- la lettera b) deve intendersi come di seguito sostituita:

I rifiuti ammessi in discarica devono provenire da impianti che garantiscano un adeguato trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 36/2003 e della D.g.r. n. 1208 del 20.12.2016. Ai sensi dell'Allegato 8 del D.lgs. 36/2003, al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento i rifiuti da spazzamento stradale (Codice EER 200303), che prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia, è necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm).

- deve intendersi inserita la seguente prescrizione:
 - **h)** ai sensi dell'art 16-ter del d.lgs. 36/2003, tenendo conto che la Tabella 5, dell'Allegato 4, del suddetto decreto prevede per il parametro DOC un limite di 100 mg/l; la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro potrà applicarsi al codice EER 190814 solo se:
 - la Società AMIU Genova S.p.A. effettui una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del d.g. 36/2003, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
 - fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
 - a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
- al capitolo VII "*Criteri di ammissibilità*" dell'Allegato 1 del provvedimento 1746/2018 del 31.08.2018 devono intendersi inserite le seguenti condizioni e prescrizioni:
 - **t)** ai sensi dell'art 16-ter del d.lgs. 36/2003, tenendo conto che la Tabella 5, dell'Allegato 4, del suddetto decreto prevede per il parametro DOC un limite di 100 mg/l; la deroga al limite di concentrazione per il suddetto parametro potrà applicarsi al codice EER 190814 solo se:
 - la Società AMIU Genova S.p.A. effettui una valutazione di rischio, secondo le modalità di cui all'allegato 7 del d.g. 36/2003, con particolare riguardo alle emissioni della discarica che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi;
 - fino al 30.06.2022, i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, fino a tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 300 mg/l;
 - a partire dal 01.07.2022 i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per più del doppio, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica [...]. Pertanto, da tale data, il valore limite per il parametro DOC è di 200 mg/l;
 - l'avvio allo smaltimento in discarica del rifiuto avente codice EER 190814, potrà avvenire solo a seguito di trasmissione da parte di AMIU Genova S.p.A. della valutazione di rischio di cui sopra per le valutazioni necessarie al nulla osta al conferimento dello stesso in discarica e della valutazione della stessa da parte degli Enti competenti;

- **u)** potranno essere smaltiti esclusivamente i rifiuti, aventi codice EER 190814, derivanti dall'impianto di trattamento SIMAM2, sito all'interno della discarica di Scarpino, e nel rispetto dei seguenti parametri secondo le modalità e frequenze previste nel PMC:

Parametro	Valori limite	Unità di misura
IRDP	1000	mg O ₂ /kg SV*h
Concentrazione sostanza secca	25	%
Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	Tab. 5 - Allegato 4 – D.Lgs. 36/2003	mg/l

- con riferimento altri rifiuti a smaltimento, la Tabella 34 “*Verifiche di conformità*” del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al provvedimento 1186/2018 del 08.06.2018 deve intendersi come di seguito sostituita:

CER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione
190814	IRDP	mg O ₂ /kg SV*h	Ad ogni conferimento	Norma UNI/TS 11184/2006	Archiviazione certificati analitici. Registrazione delle non conformità in un registro “ <i>Verifiche di non conformità</i> ”
	Concentrazione sostanza secca	%		-	
	Test cessione - eluato (L/S=10 l/kg)	mg/l		Tabella 5 dell'allegato 4 del D.lgs. 6/2003	
200203	Analisi visiva per accertare l'effettiva non recuperabilità del rifiuto	-	Ad ogni conferimento	-	Registrazione delle non conformità e dei carichi respinti in un registro “ <i>Verifiche di non conformità</i> ”
200303					
200307					

3. dispone di modificare l'Allegato 1, capitolo VIII “*Componenti Ambientali*” dell'Atto Dirigenziale n. 1746/2018 del 31.08.2018 nelle seguenti parti:

a) Acque sotterranee:

- la lettera a) deve intendersi come di seguito sostituita:

Si prende atto dell'aggiornamento dell'allegato 1 al PMC relativo ai “*Livelli di guardia acque sotterranee e qualità dell'aria*” trasmesso in data 16.08.2021 (prot. n. 40604) nelle more della definizione dei livelli di guardia per il piezometro PMSbis e per il punto sorgente di cui alla lettera c);

- la lettera b) deve intendersi come di seguito sostituita:

Si prende atto delle condizioni di un fondo naturale nelle acque sotterranee dell'area per i seguenti parametri e piezometri: Ferro in PN1, P3bis, PN2bis e P11bis; Arsenico in PN1, P3bis e P11bis; Manganese in PN1 e P11bis; Cromo tot e Cromo VI in PN2bis e P3bis; Nichel in PN1 e PN2bis e sono approvati i livelli di guardia proposti per ogni

piezometro, compreso il P11bis, per il Cromo tot., Cromo VI, Ferro, Manganese, Arsenico e Nichel, corrispondenti a valori statistici di fondo naturale;

- la lettera c) deve intendersi come di seguito sostituita:

Dovranno essere definiti i livelli di guardia per il piezometro PMSbis e per il punto sorgente a seguito dell'effettuazione di opportuni approfondimenti sulla natura e qualità delle acque ivi circolanti. Una proposta di livelli di guardia per i suddetti punti dovrà essere inviata entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto;

- deve intendersi aggiunta la seguente prescrizione:

g) nel caso in cui i valori di fondo naturale statistici siano inferiori alle CSC, i livelli di guardia dovranno assumere un valore pari all'80% della CSC, anziché la CSC stessa;

b) Emissioni diffuse:

- la lettera f) deve intendersi eliminata;

- devono intendersi aggiunte le seguenti prescrizioni:

e) avendo riscontrato valori quasi sempre inferiori al limite di quantificazione del metodo o comunque molto bassi, non risulta necessario prevedere livelli di guardia per i parametri Pb, As, Ni, Hg e Cd;

f) è approvato il livello di guardia proposto per il parametro H₂S pari a 0.7 mg/mc;

g) per il parametro SOV AMIU Genova S.p.A. dovrà provvedere a definire valori a seguito dell'effettuazione di opportuni approfondimenti, che non dovranno essere inficiati da situazioni anomale, e a trasmettere una proposta entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto.

4. di modificare il Piano di Monitoraggio e Controllo autorizzato nelle seguenti parti:

- nella "*Tabella 7 – Parametri monitorati*" delle emissioni monte valle devono intendersi stralciati i seguenti parametri: Cd, Pb, Ni, As, Voc (cloruro di vinile, benzene, stirene) e Hg gassoso;

- nella "*Tabella 21 – Parametri monitorati*" delle acque sotterranee devono intendersi stralciati i seguenti parametri: Piombo, Arsenico, Nichel, Mercurio e Cadmio;

- nella "*Tabella 34 – Verifiche di conformità*" al codice EER 200303 deve essere inserita la seguente nota "*ai sensi dell'allegato 8 al d.lgs. 36/2003, può non essere sottoposto a trattamento solo se dalle analisi merceologiche risulta che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile (frazioni putrescibili da cucina, putrescibili da giardino e altre frazioni organiche quali carta cucina, fazzoletti di carta e simili, ecc.) non è superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm)".

- di confermare, per quanto non espressamente modificate dal presente atto, tutte le condizioni e le prescrizioni previste dalla suddetta Autorizzazione Dirigenziale n. 2698/2021 del 21.12.2021;
- che copia del presente atto debba essere tenuto presso l'impianto unito all'A.D. n. 2698/2021 del 21.12.2021 ed esibito agli organi di controllo;
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova;
- di provvedere ad inviare il presente atto ai servizi finanziari per gli eventuali accertamenti in entrata.

INVIA

il presente provvedimento a:

- AMIU Genova S.p.A.;

- Regione Liguria;
- Comune di Genova;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Albo Gestori Ambientali.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell'Atto Dirigenziale n. 1186/2018 del 08.06.2018 e ss.mm.ii., variato con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, non in contrasto con il presente atto.

I termini di conclusione del procedimento risultano rispettati.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)
con firma digitale



Città Metropolitana di Genova

Direzione Ambiente

Servizio Gestione Risorse in Rete

Ufficio Ciclo Integrato dei Rifiuti

DICHIARAZIONE
(Art. 6-bis, L. 241/1990)

Il sottoscritto Mauro Pastrovicchio, responsabile dell'istruttoria e del procedimento di parziale rettifica dell'Atto Dirigenziale n. 2698/2021 del 21.12.2021 di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.D. n. 1186/2018 del 08.06.2018, variata con A.D. n. 1746/2018 del 31.08.2018, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A..

Fatto rilevare che, a seguito di verifiche condotte sulla suddetta autorizzazione del 21.12.2021, si è ravvisata la necessità di procedere alla rettifica della stessa, per mero errore materiale, con l'inserimento, nella parte dispositiva, dei punti da 2. a 4.

DICHIARA CHE

ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (responsabile del procedimento e titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimento finale) non hanno segnalato situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, che comportino l'astensione dalla partecipazione al presente procedimento.

Responsabile del procedimento e
dell'istruttoria
Dott. Mauro Pastrovicchio



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'A.I.A. RILASCIATA, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS, PARTE II, DEL D.LGS. 152/06, CON AD N. 1186/2018 DEL 08.06.2018 E S.M.I., PER L'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO, NEL NUOVO INVASO DI DISCARICA DENOMINATO SCARPINO 3, DEL CODICE EER 190814 PRODOTTO DALL'IMPIANTO SIMAM2 E N. 1746/2018 DEL 31.08.2018 PER L'AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI DI GUARDIA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. PROCEDIMENTO DI RETTIFICA DELL'ATTO N. 2698/2021 DEL 21.12.2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

[X] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 28/01/2022

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**